## **DELIBERA N. 29 DEL 26/06/2019**

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO USO SU TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZIONE LOSANCHE

L'anno 2019 addì 26 del mese di giugno alle ore 17:35 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Assente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Assente
	-	

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO USO SU TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZIONE LOSANCHE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nel territorio del comune di Valtournenche, in frazione Losanche, è presente un tratto di strada insistente su area privata, identificato catastalmente al fg. 28, mapp. 701, come meglio individuato graficamente con colorazione gialla nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

VISTA la legge 20 marzo 1865, n. 2248 e in particolare il disposto all'art. 19 che recita "Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali". Nonché all'art. 84 che prevede: "I. Nessuno può ingombrare o scaricare acque o far opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle reti vicinali o alteri la forma di esse.";

VISTO l'art. 15 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n.1446, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473 e in particolare il disposto all'art. 15 che prevede: "I. Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate. 2. Per le strade soggette a uso pubblico, il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spesa è resa esecutiva dal prefetto, sentiti gli interessati, ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresì applicabili per queste strade gli artt. 374 e 377 della legge sulle opere pubbliche";

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", che all'art. 2, comma 6, lett. D. secondo periodo, dispone che "Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali":

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", che all'art. 14, comma 4, prevede che: "per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune";

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", che all'art. 20, così dispone "(...) 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 ad Euro 680. 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI";

VISTI l'art. 823 c.c. e l'art. 825 c.c. sulla tutela amministrativa a difesa dei diritti reali immobiliari spettanti al comune, pur appartenenti ad altri soggetti;

#### CONSIDERATO CHE:

- il tratto di strada in oggetto risulta oggettivamente ed effettivamente in uso pubblico da tempo e comunque da oltre vent'anni;
- la strada in questione si collega con il sistema viario comunale con funzione di raccordo su pubbliche vie;
- l'Amministrazione Comunale nel tratto di strada in questione, proprio in virtù del suo collegamento con il sistema viario comunale e della sua permanente apertura a favore di tutti i cittadini, ha

Région Autonome Vallée d'Aoste

realizzato nel tempo una serie di interventi di interesse pubblico, come ad esempio l'asfaltatura e il posizionamento delle ringhiere;

PRESO ATTO delle numerose dichiarazioni rese agli amministratori comunali dai cittadini residenti e frontisti del tratto di strada in questione, i quali attestano il pubblico transito protrattosi per periodo ultraventennale, pacifico, continuo, e non clandestino e che tale passaggio risulta agli stessi esercitato, altresì, da pluralità indifferenziata di cittadini in genere;

CONSIDERATO che la costante giurisprudenza di legittimità sia della Suprema Corte di Cassazione come del Consiglio di Stato statuiscono che la servitù d'uso pubblico di una strada può sorgere anche per effetto di titolo di diritto amministrativo denominato "dicatio ad patriam" ( ex art. 825 c.c.) e non solo ed esclusivamente su base convenzionale per contratto tra le parti, di cui alla tipica servitù prediale del codice civile ex art. 1027 c.c. e ss. ovvero per decreto impositivo d'asservimento d'immobile per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, come le strade comunali, di cui all'art.1 e 44 del DPR 327/01 sull'espropriazioni (ex multis. Cassazione Civile, Sez. II, 21.02.2017, n. 4416; Consiglio di Stato , Sez. IV, 22.05.2017, n. 2368).

RICHIAMATA la sentenza del Cons. Stato Sez. IV, 10/10/2018, n. 5820, "Ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alla sua concreta idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Qualora difetti l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico (iscrizione costituente presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria, dell'esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività), è l'Amministrazione che ha l'onere di accertare, con rigorosa istruttoria, la sussistenza dei sopra indicati requisiti.";

RICHIAMATA la sentenza del (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 06/11/2017, n. 5159: ".Ai fini della qualificazione di una strada come "vicinale e pubblica" occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo a determinate condizioni ovvero qualora rilevino il passaggio esercitato da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile dalla destinazione della strada ad uso pubblico discende poi l'applicazione della disciplina stradale";

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 19/07/2017, n. 937: "Sussiste una servitù di uso pubblico quando una strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi"

CONSIDERATO che l'esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale a escludere o mettere in discussione l'utilizzazione a un uso pubblico indiscriminato della strada stessa;

ATTESO che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie (Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile 2000 n.4345; idem, 28 novembre 1988 n.6412) nonché l'essere destinata al transito di un numero indifferenziato di persone (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2010 n.8624). In particolare, sotto quest'ultimo aspetto, un'area privata può ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga a opera

Région Autonome Vallée d'Aoste

di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli* ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n.728).

VISTO CHE la giurisprudenza ha avuto cura di precisare come l'adibizione a uso pubblico di un'area possa avvenire mediante la c.d. *dicatio ad patriam*, con il comportamento del proprietario che mette il bene a disposizione della collettività indeterminata di cittadini, oppure con l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto per lunghissimo tempo facendo sì che il bene stesso assuma caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2001 n.6924; idem, 13 febbraio 2006 n.3075).

RITENUTO che sussista da tempo il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone poiché la strada in questione collega nuclei abitati, così soddisfacendo il requisito della sua permanente destinazione atta a rispondere a esigenze collettive d'interesse generale;

RITENUTO che sussista un titolo valido a riconoscere il diritto d'uso pubblico che si è irritrattabilmente costituito mediante protrazione continuativa, pacifica e ininterrotta dell'uso stesso da quando è stata realizzata la strada, nell'anno 1978;

#### VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

#### VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale:
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	12
Favorevoli:	12
Contrari:	0
Astenuti:	0

#### **DELIBERA**

1. DI RICONOSCERE, per le motivazioni espresse in premessa, la costituzione di servitù di uso pubblico mediante *dicatio ad patriam* (art. 825 c.c.) del tratto di strada in frazione Losanche catastalmente identificato al fg. 28, mapp. 701 e meglio individuato graficamente con colorazione gialla nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

#### Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Région Autonome Vallée d'Aoste

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA



Région Autonome Vallée d'Aoste

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 621/2019 del AREA Area Amministrativa ad oggetto: PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO USO SU TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZIONE LOSANCHE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 25/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile (MACHET CRISTINA) con firma digitale PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 621/2019 del AREA Area Amministrativa ad oggetto: PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO USO SU TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZIONE LOSANCHE si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 25/06/2019

Sottoscritto dal Segretario Comunale (MACHET CRISTINA) con firma digitale

Région Autonome Vallée d'Aoste

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 29 del 26/06/2019

**Oggetto:** PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO USO SU TRATTO DI STRADA PRIVATA IN FRAZIONE LOSANCHE.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 27/06/2019 al 12/07/2019 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 27/06/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale (MACHET CRISTINA) con firma digitale